



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTI** gli esiti della riunione in data 07.06.2023 nel corso della quale sono state rappresentate in grandi linee le attività di cui all'appalto di " *Servizio inerente l'individuazione di amianto, campionatura, analisi, valutazione del rischio, predisposizione di programmi di controllo e manutenzione relativamente agli edifici e/o manufatti ricadenti nel circondario dei competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia* ", nel corso della quale fu, altresì, evidenziata la necessità di acquisire le relazioni tecniche di dettaglio necessarie al fine della emissione dei provvedimenti per la messa in sicurezza dei "frequentatori" degli immobili in questione;
- VISTA** la nota del Segretario Generale n.16184 in data 08.06.2023 relativa agli esiti della riunione sopracitata;
- VISTA** la nota n.16754 in data 14.06.2023 con la quale è stato richiesto all'ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali valutazioni tecniche relative ai rischi connessi alla presenza di amianto allo scopo di consentire di adottare i successivi formali provvedimenti amministrativi limitativi della capacità di utilizzo degli immobili presso i quali è stata rilevata la presenza di manufatti contenenti amianto - in particolare ulteriori informazioni riguardo i siti interessati dalla presenza di amianto, le valutazioni tecniche circa la necessità di interdire immediatamente i siti, l'esatta superficie delle aree/immobili oggetto di interdizione;
- VISTA** la nota n.17889 in data 26.06.2023 con la quale l'Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali della AdSP MTC trasmetteva, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, l'elenco dei siti interessati alla presenza di amianto (M.C.A.), nonché n.40 schede edificio relative agli edifici presso i quali è stata riscontrata la presenza di amianto corredate da rapporti di prova ed analisi di valutazione del rischio e piano di monitoraggio e controllo, specificando, altresì, che, successivamente alle attività di cui all'appalto sopra citato, si affiderà l'incarico di procedere alla redazione del progetto di bonifica dei siti individuati ed alla successiva richiesta di approvazione del progetto all'ASL competente prima di procedere ai lavori di bonifica;
- VISTA** la nota n.18436 in data 30.06.2023 con la quale è stata trasmessa la bozza del provvedimento di interdizione delle aree con presenza di manufatti contenenti amianto all'ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali della AdSP per l'acquisizione di un parere tecnico e l'esatta individuazione delle aree da interdire per ciascuna delle schede edificio trasmesse con nota n.17889 sopra citata;
- VISTA** l'Ordinanza AdSP MTC n. 49 del 17 luglio 2023 con la quale, nelle more dei lavori di bonifica ed accertamento di avvenuta rimozione amianto in base al piano di lavoro, è stato interdetto il locale denominato "archivio" ubicato al terzo piano dell'edificio Casa del Portuale, indicato nella planimetria ivi allegata;

**CONSIDERATO** che in data 31.07.2023 è pervenuta la nota prot. n.21567 con la quale l'ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali di questa AdSP, ha rappresentato che dalla relazione finale, trasmessa in data 28 luglio 2023,



dalla ditta appaltatrice dei lavori di controllo, manutenzione e monitoraggio dei M.C.A. (materiali contenenti amianto) è emerso che al terzo piano dell'edificio Casa del Portuale oltre al locale archivio, come in prima analisi rilevato ed oggetto dell'Ordinanza n. 49/2023 sopra citata, anche nel locale "Server" è presente una pavimentazione costituita da materiale contenente amianto;

**RITENUTO** necessario, ferma la responsabilità del Concessionario -Datore di Lavoro – che ai sensi del dlgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii. è il soggetto a cui compete l'onere dell'accertamento e della esecuzione della valutazione del rischio amianto nell'ambito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di tutelare la salute dei propri lavoratori ed agire in funzione di questa, a tutela della pubblica e privata incolumità -nelle more dei lavori di bonifica ed accertamento di avvenuta rimozione amianto in base al piano di lavoro, provvedere ad interdire le aree interessate da presenza di amianto di cui alla scheda edificio n.2 come più precisamente definite dall'ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali della AdSP con la nota prot. n. 21567 del 31.07.2023 sopra richiamata, rientranti negli ambiti demaniali marittimi in concessione alla società Compagnia Unica Lavoratori Portuali arl presso la calata Marinella edificio Casa del Portuale del porto di Napoli;

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la licenza d.m. n. 37/2023 Reg prot. 446, intestata alla Compagnia Unica Lavoratori Portuali arl (p.iva 00289940637), relativa all'occupazione di un'area demaniale marittima - porzione di edificio denominato Casa del Portuale (secondo e terzo piano);

**RITENUTO** necessario adottare, per tutti i motivi di cui sopra, per le aree demaniali marittime evidenziate nella allegata planimetria parte integrante della presente ordinanza e precisamente locale denominato "Server" ubicato al terzo piano dell'edificio Casa del Portuale, la sospensione parziale dell'efficacia del titolo concessivo sopra richiamato rilasciato a soli fini demaniali marittimi.

*Ann* IL DIRIGENTE

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

#### ORDINA

##### Art.1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino ai lavori di bonifica ed accertamento di avvenuta rimozione amianto in base al piano di lavoro, per le aree demaniali marittime/Manufatto interessati da situazioni di potenziale pericolo come da nota n.21567 in data 31.07.2023 citata in premessa e precisamente locale denominato "Server" ubicato al terzo piano dell'edificio Casa del Portuale, indicate nella planimetria che fa parte integrante del presente atto, unitamente alla scheda di intervento, è vietato l'utilizzo, il transito, la fermata, la sosta di persone, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso del pubblico demanio marittimo per qualsiasi finalità ad eccezione delle operazioni di analisi, verifica e campionamento eseguite secondo la normativa vigente in materia.



N. 56

#### **Art. 2**

Ai sensi dell'articolo precedente è **sospesa**, ai soli fini demaniali marittimi e fino a nuova disposizione/comunicazione da parte degli organi competenti, la utilizzazione della seguente porzione di concessione:  
Concessione d.m. n. 37/2023 Reg prot. 446, intestata alla Compagnia Unica Lavoratori Portuali arl (p.iva 00289940637), relativa all'occupazione di un'area demaniale marittima e precisamente - porzione di edificio denominato Casa del Portuale posta al terzo piano - locale "Server", così come riportato in planimetria.

La porzione di aree d.m. oggetto della concessione su indicata dovrà, quindi, essere lasciata libera da cose e/o persone, e fisicamente interdetta dal concessionario.

Il libero completo utilizzo della suddetta concessione, sarà valutato solo all'esito e nei termini della comunicazione da parte degli organi competenti alla realizzazione degli interventi di bonifica.

#### **Art. 3**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1164 del codice della navigazione.

#### **Art. 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sarà affissa all'Albo della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché del Comune di Napoli e di questa Autorità di Sistema Portuale.

#### **Art. 5**

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, 04.08.2023

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA









